

**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI  
E PROFESSORI ASSOCIATI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, n. 210.**

*(Emanato con D.R. n.1940 del 6-10-2006)*

**ART. 1**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi di Perugia di Professori ordinari e Professori associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dalla medesima Università o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

**ART. 2**

1. Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dalla medesima Università secondo le norme vigenti fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della Commissione, accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dalla legge, gli atti stessi vengono trasmessi dal Rettore alla Facoltà che ha richiesto il bando, salvo che, riscontrate irregolarità, il Rettore debba inviare, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine. La Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata assunta entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato, se trattasi di procedura bandita successivamente alla data del 15 maggio 2005 o di uno dei candidati dichiarati idonei, se trattasi di procedura bandita in data anteriore al 15 maggio 2005, ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di essi, specificando le ragioni della delibera, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.
2. La delibera assunta è resa pubblica per via telematica.
3. La nomina del docente chiamato è disposta dal Rettore con proprio decreto.

**ART. 3**

1. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la Facoltà, decorso il termine di 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato, risultato idoneo in procedure espletate presso altre sedi per il medesimo settore scientifico-disciplinare che non sia stato chiamato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti, ovvero deliberare l'avvio di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

**ART. 4**

1. Qualora lasci decorrere il periodo di 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi del precedente art. 2, la Facoltà può

avvalersi delle procedure di cui all' art. 3 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.

#### **ART. 5**

1. Le Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparative relative a Professori associati e Professori ordinari bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.
2. La norma si applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dalla medesima Università in data anteriore al 15 maggio 2005, per le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei, a condizione che l'ulteriore chiamata rispetti parimenti le condizioni di cui al comma 1, sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.
3. E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.
4. La deliberazione assunta è resa pubblica per via telematica.
5. A seguito di delibera motivata assunta dalla Facoltà interessata, la nomina è disposta dal Rettore, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.

#### **ART. 6**

1. Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

#### **ART. 7**

1. Per la chiamata dell'idoneo in procedure di valutazione comparativa bandite dall'Università, i cui atti siano stati approvati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 164/2006, il termine di 60 gg. decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

#### **ART. 8**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.